N.152 - 10 ott.05 - DIVERSABILI e ASSISTENZA SPECIALISTICA

Le due figure "fondamentali" dell'ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNALE ALLE SCUOLE

Educatore professionale

Assistente educativo

Decreto Ministero SanitÃ 8 ottobre 1998, n. 520 (in GU 28 aprile1999, n. 98)Regolamento recante norme per lindividuazione della figura e del relativo profilo professionaleÂ ai sensi dellarticolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

A - EDUCATORE PROFESSIONALE

Chi e e cosa fa? Leducatore e specializzato nella messa in atto di progetti educativi e riabilitativi, in collaborazione con altre figure quali lassistente sociale, il medico, lo psicologo. Lattivita puo essere rivolta a carcerati, anziani, tossicodipendenti, disabili, persone con disagio psichico, giovani a rischio, sia allinterno di comunita che allesterno, per conto dei servizi sociali pubblici o di associazioni e cooperative che operano in questo settore. Si tratta di una professione riconosciuta dallo Stato, vale a dire che per il suo svolgimento e necessario il conseguimento di un titolo di studio specifico che permette liscrizione in un albo professionale.

Quali sono le attivita piu frequenti? Le sue attivita variano a seconda dei destinatari; possono prevedere: partecipare a incontri con altre figure professionali per mettere a punto progetti educativi; organizzare attivita ludiche o educative, cercare occasioni di lavoro o tirocinio contattando imprese e cooperative sociali, svolgere colloqui di sostegno, accompagnare gli utenti in attivita quotidiane (fare la spesa, preparare da mangiare, fare i compiti, partecipare ad attivita sportive, etc.).

Dove sono svolte e in quali condizioni? Lattivita e svolta presso carceri, centri di accoglienza, residenze protette, etc.

Quali strumenti o apparecchiature utilizza? Per lo svolgimento della sua attivita non utilizza strumenti particolari.

Quali sono i requisiti necessari per svolgere questa professione? E necessaria una laurea per Educatore professionale (classe 2S). Sono inoltre necessari capacita di analisi, capacita di collaborazione e di relazione con gli altri, capacita organizzative, capacita di mantenere la calma.

.Controindicazioni: contatta un consulente di orientamento se pensi che le tue condizioni di salute possano influenzare lo svolgimento di questa professione.

IL MINISTRO DELLA SANITA

Visto larticolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dellarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanitÃ di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura delleducatore professionale;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanitÃ , espresso nella seduta del 22 ottobre 1997;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelladunanza

generale del 1Ã‚Â° giugno 1998;

Ritenuto di provvedere alla individuazione della figura e relativo profilo professionale delleducatore professionale anche alla luce dei provvedimenti in corso per larmonizzazione delle figure professionali del settore;

Vista la nota, in data 19 ottobre 1998, con cui lo schema di regolamento Ã¨ stato trasmesso, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. E individuata la figura professionale delleducatore professionale, con il seguente profilo:

leducatore professionale Ã¨ loperatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nellambito di un progetto terapeutico elaborato da unequipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalitÃ con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltÃ .

2. Leducatore professionale:

a) programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialitÃ dei soggetti in difficoltÃ per il raggiungimento di livelli sempre piÃ¹ avanzati di autonomia;

b) contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato;

c) programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attivitÃ professionali allinterno di servizi socio-sanitari e strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio-educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettivitÃ ;

d) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunitÃ ;

e) partecipa ad attivitÃ di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati.

3. Leducatore professionale contribuisce alla formazione degli studenti e del personale di supporto, concorre direttamente allaggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alleducazione alla salute.

4. Leducatore professionale svolge la sua attivitÃ professionale, nellambito delle proprie competenze, in strutture e servizi socio-sanitari e socio-educativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale.

Art. 2.

1. Il diploma universitario delleducatore professionale, conseguito ai sensi dellarticolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, abilita allesercizio della professione.

Art. 3.

1. La formazione delleducatore professionale avviene presso le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale e le strutture di assistenza socio-sanitaria degli enti pubblici individuate nei protocolli dintesa fra le regioni e le universitÃ . Le universitÃ provvedono alla formazione attraverso la facoltÃ di medicina e chirurgia in collegamento con le facoltÃ di psicologia, sociologia e scienza delleducazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarÃ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

B - L'assistente educativo

Chi Ã¨?

Ã¨ una figura professionale dedicata all'assistenza educativa agli alunni disabili. Ã¨ propria del Comune di Ferrara ed Ã¨ stata realizzata attraverso un corso di aggiornamento specifico e una successiva prova selettiva, riservato al personale ausiliario comunale impegnato nella scuola di stato.

Tale personale Ã¨ rimasto nei ruoli del Comune, anche successivamente al passaggio del personale non docente allo Stato.

Oggi Ã¨ una figura molto ridotta numericamente e destinata a scomparire visto che non Ã¨ previsto un potenziamento in questo versante. Negli ultimi anni ha accentuato competenze educative specificamente orientate verso i disabili piÃ¹ gravi.

Quali qualitÃ deve possedere?

Deve possedere, in particolare, competenze professionali e doti personali per:

organizzare relazioni di aiuto e di cura rivolte sia a bambini che ad adolescenti disabili;

costruire rapporti di fiducia reciproca con i familiari e il personale della scuola;

interagire con una pluralitÃ di figure professionali.

Dove e quando svolge la sua attivitÃ ?

L'assistente educativo opera:

nelle Scuole d'infanzia comunali (nidi e materne) come figura di sostegno, soprattutto nei servizi estivi;

nelle Scuole dell'Obbligo e negli Istituti Superiori dove sono necessari interventi di tipo educativo/assistenziale aggiuntivi rispetto agli interventi della scuola;
nei centri ricreativi estivi.
Con chi deve interagire?
L'assistente si relaziona con:
il bambino/ragazzo disabile, i suoi compagni di scuola e la sua famiglia;
i docenti curricolari e di sostegno, col personale ausiliario della scuola.
Cosa deve fare?
Compartecipa alla stesura e alla realizzazione del Piano Educativo Individualizzato;
organizza, in collaborazione con il team docente, interventi per aumentare le possibilitÃ comunicative e le autonomie personali e per facilitare gli apprendimenti collegati ai bisogni primari soprattutto nelle situazioni di maggiore gravitÃ .
Quali Enti entrano in gioco?
Il Comune, ente di appartenenza, che lo assegna nei diversi servizi;
l'istituzione scolastica alla quale Ã¨ assegnato e dalla quale funzionalmente dipende;
l'ASL, Servizio di NPEE in particolare, per la progettualitÃ individualizzata.
Â
Quali problemi nella scuola?

Attualmente nella stesura dellorario scolastico, linsegnante di sostegno ha delle ore in compresenza con il docente curriculare. I colleghi di lettere, matematica e lingue chiedono la presenza dellinsegnante di sostegno a volte a discapito delle altre materie. Lassistente ad personam assegnato dai Servizi Educativi del Comune, affianca lalunno per un carico di ore superiore a quello dellinsegnante di sostegno. Con questa modalitÃ , discutibile, si garantisce ai colleghi e alla famiglia una presenza accanto allalunno disabile durante tutte le ore di lezione. In questo modo, perÃ², il coinvolgimento dei colleghi curriculari nei confronti del disabile viene meno in quanto le ore che gli insegnanti di sostegno non coprono, per ragioni di organico, vengono di fatto coperte dagli assistenti o dagli obiettori. Chiediamo: considerate le difficoltÃ organizzative e didattiche nella stesura di un orario scolastico funzionale, dei ruoli di ciascuno, il docente di sostegno puÃ² avvalersi della compresenza dellassistente ad personam, lasciando in classe lalunno per le ore che rimangono scoperte, senza prevedere orari distinti per linsegnante di sostegno e lassistente o lobiettore?
Risposta

L'assistente educativo non Ã¨ certo un surrogato dellinsegnante per il sostegno ed entrambi non sono certo lalternativa agli altri insegnanti di classe nellintegrazione dellalunno con handicap. Pertanto tutto dipende dalla programmazione che tutto il Consiglio di classe fa, ai sensi dellart 12 comma 5 L.n. 104/92 e del dpr n. 416/74.Tale programmazione puÃ² anche prevedere la compresenza dellassistente e dellinsegnante per il sostegno. Bisogna perÃ² evitare comunque che luno e laltro siano dei tappabuchi per lasciare liberi gli altri insegnanti di disinteressarsi dellintegrazione dellalunno con handicap, pensando solo agli altri alunni

DignitÃ della persona (dalla parte della famiglia)
Nostra figlia disabile frequenta la seconda media presso una scuola statale di Roma e ha la necessitÃ di essere assistita da un Assistente educativo culturale (AEC) che la aiuti a compiere i normali atti della vita quotidiana: mangiare, spostarsi, andare in bagno.
Allinizio dellanno le Ã¨ stato assegnato un AEC di sesso maschile, cosa che abbiamo giudicato incredibile e inammissibile. Come accettare infatti che i momenti piÃ¹ intimi della sua vita di adolescente potessero essere gestiti da un maschio, adulto, estraneo? Quali turbamenti e quali danni si sarebbero prodotti sul suo giÃ complesso sviluppo psicologico?
Abbiamo quindi contattato i responsabili delle assegnazioni presso la nostra Circoscrizione e chiesto che lAEC fosse sostituito con un altro di sesso femminile. La risposta Ã¨ stata dura, rigida e, ovviamente, negativa. Ci Ã¨ stato detto che non esiste alcuna norma che preveda di rispettare le differenze di genere, mentre, viceversa, esistono delle graduatorie (sacre!) del personale in via di assegnazione alle quali bisogna attenersi, pena denunce e ricorsi degli interessati.
Al principio abbiamo creduto di trovarci di fronte a uno dei tanti "normali abusi" della Pubblica Amministrazione, invece la situazione si Ã¨ rivelata piÃ¹ complessa. Tutti i soggetti da noi interpellati (Circoscrizione, Comune, Provveditorato) hanno infatti confermato che, allo stato attuale, non esiste alcuna disposizione di legge che tuteli le differenze di genere. Una veloce ricerca da noi svolta ha fornito la medesima risposta e ha evidenziato che questo problema non Ã¨ limitato solo allambito scolastico, ma investe il settore dellassistenza in generale e di quella domiciliare in particolare.
Constatato che non esisteva nessuna protezione legislativa, abbiamo portato lo scontro su un livello diverso, interessando psicologi e neuropsichiatri di servizi pubblici e strutture private, personale scolastico e del Provveditorato, riuscendo - con grande fatica - ad ottenere una revisione delle assegnazioni.
Tutto finito? Non proprio, in occasione dellunica lunga assenza per malattia dellAEC, Ã¨ stato inviato - e da noi rimandato indietro - un assistente maschio.
Ma questa lettera non vuole essere solo una denuncia, bensÃ¬ anche una precisa proposta di lavoro e un invito a scrivere a DM, per quanti si siano imbattuti in problemi simili.

Quante situazioni analoghe, infatti, non vengono alla luce? Quante persone meno "carrozzate" culturalmente subiscono passivamente, grate anzi per avere ottenuto ciÃ² che la legge gli riconosce come un diritto? Se non si sana questa carenza normativa - promuovendo provvedimenti chiari e inequivoci che tutelino la dignitÃ dei cittadini portatori di handicap - oggi o domani, qui o altrove questi problemi si presentano e si ripresenteranno.

Va detto che qualche "buon ritorno" labbiamo giÃ avuto: ad esempio alcuni contatti, seppure assolutamente informali, con numerosi funzionari del Ministero della SolidarietÃ e del Comune di Roma, ai quali abbiamo esposto i fatti e avanzato le nostre proposte. Quasi nessuno era a conoscenza del problema o comunque ne aveva percepito limportanza. Ci Ã¨ parso perÃ² di cogliere - al di lÃ delle parole di circostanza - una reale indignazione e la disponibilitÃ ad affrontare il problema. Niente di piÃ¹, ma a mio avviso non si parte da zero.

In particolare, se Ã¨ mia convinzione che un problema come questo, investendo direttamente la dignitÃ della persona, vada sicuramente affrontato a livello nazionale, dal Ministero, sono parimenti convinto che il Comune - visto il trasferimento alle Regioni delle competenze in materia di assistenza e lattribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative riguardanti lassistenza scolastica (articoli 42 e 45 del DPR 616/77) - possa e debba varare in modo indipendente i necessari provvedimenti.

Giulio Viezzoli(Roma)

Â

Articolo tratto da DM 131 (agosto 1998) - DM Ã¨ il periodico dellUnione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Direzione Nazionale. Ha sede in Via P.P. Vergerio 19 - 35126 Padova. Tel. (049) 8025248 - Fax (049) 8025249. E-mail redazionedm@eosservice.com

F.I.S.H.- Onlus
Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap
c/o Faip - Via Giuseppe CERBARA, 20 - 00147 Roma
telefono 06/51605175 fax 06/5130517
E-mail: fish-presidenza@libero.it

Â

Proposta FISH

Â

PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE
(per l'autonomia e la comunicazione ex art 13 comma 3 l.n. 104/92)Â

COMPITI, MANSIONI E PERCORSI FORMATIVI

Il Dirigente Scolastico, visto quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Comparto e il Protocollo di Intesa tra il Ministero dellIstruzione, l'ANCI e OO.SS. e U.P.I. del 28 settembre 2001, (nonchÃ© il CCNL per il comparto scuola , art 37e Tab "A", siglato il 16Â /5/03) opera affinchÃ© il personale ausiliario, dipendente dallo Stato, assicuri agli alunni in situazione di handicap l'assistenza di competenza della scuola. Restano, invece, di competenza dell'Amministrazione Comunale i compiti di assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato, come specificato nel presente articolo.

"Caratteristiche del personale educativo assistenziale"

L'amministrazione comunale

1. Fornire il personale educativo assistenziale secondo una delle seguenti modalitÃ :

a) in base alle indicazioni contenute nel Foglio Informazioni degli alunni certificati per la prima volta. Per gli alunni giÃ frequentanti, l'Azienda Sanitaria Locale(il Gruppo di lavoro operativo di cui all'art 12 comma 5 L.n. 104/92), a seguito della riunione di verifica finale del Piano Educativo Individualizzato, procede, qualora ve ne sia la necessitÃ , alla modifica del numero di ore di fabbisogno di personale educativo assistenziale contenuta nel Foglio Informazioni;

b) attraverso forme di concertazione tra le parti (Istituzioni Scolastiche, Azienda Sanitaria Locale e Amministrazioni Comunali);

c) fissando un contingente di risorse umane disponibili per le scuole, su base distrettuale, calcolato in relazione alla incidenza storicamente determinatasi del fabbisogno di personale educativo assistenziale sulla popolazione scolastica.

2. Il personale educativo assistenziale ha le caratteristiche individuate dal documento allegato, anche nei casi di convenzione con aziende esterne o di accordi tra comuni. I Comuni, che fino all'entrata in vigore del presente accordo hanno utilizzato personale con caratteristiche differenti, si impegnano, nel corso del periodo di applicazione del presente accordo, al raggiungimento della situazione prevista nell'allegato.

3. Garantire un monte ore di servizio remunerato affinchÃ© il personale educativo assistenziale possa partecipare alle riunioni collegiali di programmazione e verifica dell'attivitÃ educativa e didattica .Tale partecipazione Ã¨

concordata con il Dirigente Scolastico. Le modalitÃ di definizione del monte ore sono da concordare tra le parti.

Le istituzioni scolastiche

Il Dirigente Scolastico o Preside:

4. Entro marzo - aprile di ciascun anno, formula la richiesta di personale educativo assistenziale, per l'anno scolastico successivo, alle competenti Amministrazioni Comunali, contestualmente e con la stessa documentazione utilizzata per la richiesta del personale docente di sostegno formulata all'Amministrazione Scolastica (regionale per il tramite del CSA)Provinciale. In particolare la richiesta comprende una relazione che attesti le modalitÃ di utilizzo del personale educativo assistenziale, necessario per l'integrazione di ciascun alunno in situazione di handicap, che frequenterÃ la scuola nell'anno scolastico successivo. Alla relazione sono allegati: le "Certificazioni ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92", i Fogli Informazione, le "Griglie per la richiesta di personale" presentate anche all'Amministrazione Scolastica (regionale)Provinciale per gli atti di sua competenza.

5. Concorda con l'Amministrazione Comunale le modalitÃ di partecipazione del personale educativo assistenziale alle riunioni collegiali in cui si definiscono o verificano le azioni coordinate per realizzare l'integrazione.

6. Invia copia della deliberazione assunta dalle Amministrazioni Comunali competenti in merito alla assegnazione del personale educativo assistenziale all'Ufficio Integrazione Scolastica dell'Amministrazione Scolastica Provinciale(regionale) .

7. Assegna al personale educativo assistenziale i compiti necessari per la realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati degli alunni in situazione di handicap, integrati nella classe ordinaria.

8 lAzienda Sanitaria Locale (servizio di neuropsichiatria infantile, psicologia e riabilitazione dell'etÃ evolutiva) qualora il Piano Educativo Individualizzato di un alunno che frequenta la scuola dell'infanzia preveda un fabbisogno di assistenza che comprende anche azioni di natura sanitaria, secondo la legislazione vigente, si impegna a corrispondere all'Amministrazione Comunale di competenza una quota corrispondente al costo sostenuto per tali azioni.

Â

CARATTERISTICHE DEL PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE

Ipotesi di profilo professionale

1 Il personale educativo- assistenziale Ã¨ costituito da persone che:

a) hanno compiuto il diciottesimo anno di etÃ ;

b) sono in possesso del diploma di Scuola Secondaria di IIÃ‚Â° grado o di esperienze professionali riconosciute e documentabili

c) sono, disponibili a svolgere prestazioni educativo - assistenziale nellambito della programmazione educativa formulata per un alunno in situazione di handicap.

Questo personale Ã¨ distinto da quello docente (di pertinenza della scuola), da quello Ausiliario Tecnico e Amministrativo delle scuole e da altro personale, le cui mansioni e prestazioni siano di natura squisitamente assistenziale.

Dati la varietÃ delle situazioni di fatto esistenti, il modo differente in cui tale personale viene reperito ed assunto, la molteplicitÃ dei bisogni a cui Ã¨ chiamato a rispondere, limpossibilitÃ di prefigurare compiutamene il quadro delle necessitÃ che si debbono affrontare, lassenza di un quadro normativo specifico, si ritiene opportuno individuare linee comuni per quanto attiene a:

Ã‚Â· il reperimento e lassunzione;

Ã‚Â· aree educative di pertinenza del personale educativo - assistenziale;

Ã‚Â· attivitÃ di detto personale;

Ã‚Â· aree di formazione.

2 Lindividuazione del fabbisogno

Lesigenza di personale educativo - assistenziale a sostegno di un allievo in situazione di handicap, Ã¨ individuata nel presente accordo.

3 Reperimento del personale educativo - assistenziale

Il reperimento di tale personale Ã¨ a carico dell'Amministrazione Comunale. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale ricorra a personale proveniente, da altro Ente (pubblico, privato, privato - sociale, Ã¢â‚¬Â¦) che svolga attivitÃ nel settore educativo assistenziale, resta fermo che il referente istituzionale, per ogni aspetto riguardante detto personale, Ã¨ l'Amministrazione stessa.

4 Aree di pertinenza del personale educativo - assistenziale

Lesigenza di tale personale nel processo di integrazione nasce dalla necessitÃ di proseguire - nei momenti, in cui non Ã¨ presente (in base al Piano Educativo Individuale) il personale docente di sostegno- un azione diretta a dare risposta a bisogni materiali (cura della persona,nei soli casi in cui l'alunno non autosufficiente sia stato stabilmente affidato all'assistente) deambulazione- attrazione di prassi e, Ã¢â‚¬Â¦) e ad esigenze immateriali (bisogno di comunicazione, riconoscimento del proprio corpo, riconoscimento del rapporto distanza - vicinanza con le altre persone, relazioni partecipate, Ã¢â‚¬Â¦).

Se si tiene conto che il personale educativo - assistenziale viene assegnato in presenza di un alunno in situazione di handicap con deficit particolarmente grave e che non Ã¨ possibile prefigurare in via generale un quadro organico ed esauriente di aree di intervento -le quali dovranno essere, individuate e attivate nellambito della concreta situazione scolastica a contatto con il soggetto interessato-, Ã¨ evidente che le aree di seguito individuate costituiscono

un elenco indicativo:

Ã‚Â· autonomia personale sul piano delle risposte di base (mangiare, camminare, uso dei servizi, vestirsi, svestirsi, ...);

Ã‚Â· autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante (esplorazione dellambiente scuola, esplorazione dellambiente circostante, prime escursioni nel mondo esterno - per i minorati visivi a ciÃ² deve provvedere personale assegnato dall'ASL in base alla Nota del Ministero della Salute prot n. 12259 del 28 Aprile 2003)

Ã‚Â· uso di strumenti protesici,

Ã‚Â· ampliamento delle forme di comunicazione e relazioni giÃ presenti nella persona in situazione di handicap;

Ã‚Â· inserimento sul piano sociale in situazioni ludiche, di routine, di attivitÃ di arricchimento del curricolo, Ã¢â‚¬Â¦ ;

Ã‚Â· prima conoscenza, anche in forma soltanto intuitiva, dello spazio, del tempo, dellordine, delle quantitÃ delle cose ...

PiÃ¹ specificamente con riguardo ai compiti di assistenza per" l'autonomia":

-Â Â Â Â Â Â Â Â Â prendere a‚Â sfogliare il vocabolario, usare il computer appunti per alunni con difficoltÃ nell' delle mani o minorati visivi; assistere alunni paraplegici o tetraplegici;

-Â Â Â Â Â Â Â Â Â contenere alunni ipercinetici o con turbe del comportamento;

-Â Â Â Â Â Â Â Â Â con riguardo all'assistenza per " la comunicazione", assistere nella " comunicazione facilitata aumentativa " alunni autistici e con cerebrolesione;

-Â Â Â Â Â Â Â Â Â per gli alunni audiolesi non protesizzati svolgere attivitÃ di interpreti gestuali e per quelli protesizzati svolgere attivitÃ di facilitatore nella comunicazione orale e dopo-scuola anche domiciliare- qualora questi compiti non siano ancora di competenza di personale assegnato dalle Province ai sensi della L.n. 67/93).Â

Si tratta, dunque, di aree di intervento che sono giÃ state oggetto di specifica azione didattica, da parte dei docenti (curricolari e di sostegno). Il personale educativo - assistenziale si inserisce nellitinerario giÃ avviato e privilegia gli aspetti piÃ¹ strettamente educativi, assistenziali e globali del progetto messo in campo. In genere questi interventi sono fondamentali per una effettiva integrazione scolastica.

5 AttivitÃ del personale educativo - assistenziale

Sinteticamente il personale educativo - assistenziale Ã¨ tenuto a:

a) agire, in momenti collegati e distinti, ma non separati rispetto ai momenti specifici del personale docente (di norma puÃ² operare sia in presenza che in assenza del personale docente).

b) costruire in accordo con i docenti di classe, un proprio piano di lavoro allinterno del Piano Educativo Individualizzato per lalunno in situazione di handicap;

c) evitare una gestione puramente assistenziale dell'alunno in situazione di handicap pur costituendo essa la base da cui muovere;

d) assumere conoscenze complete sull'alunno in situazione di handicap in modo da possedere un quadro della sua personalitÃ (piÃ¹ oltre la descrizione dei suoi deficit), partecipando - qualora il Dirigente Scolastico lo ritenga opportuno ai lavori di messa a punto del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato;

e) garantire il massimo di segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sull'alunno in situazione di handicap;

f) interagire con gli altri adulti presenti nellambito scolastico (docenti curricolari, docente di sostegno, personale ausiliario, educatori, Ã¢â‚¬Â¦) e con il personale dei servizi del territorio;

g) proporre quanto ritenga utile, opportuno e vantaggioso per l'alunno in situazione di handicap nellambito del percorso scolastico;

h) collaborare con lautoritÃ scolastica nellambito delle attivitÃ previste dalla scuola in cui opera;

i) sottoscrivere una dichiarazione di responsabilitÃ per quanto si riferisce lentrata in servizio e la presenza a scuola;

j) partecipare alle attivitÃ di formazione e aggiornamento attivate espressamente per loro.

6 Aree di formazione professionale

Il personale educativo - assistenziale ha il diritto - dovere di partecipare - in orario regolarmente retribuito dallEnte che lo ha assunto - a corsi di formazione e aggiornamento i cui contenuti di base sono i seguenti:

Ã‚Â· conoscenze di base circa la natura di alcuni deficit tipici degli alunni a cui si Ã¨ assegnati;

Ã‚Â· prime nozioni riguardanti la comunicazione e linterazione tra le persone in ambito educativo;

Ã‚Â· conoscenza dei piÃ¹ diffusi sussidi protesici;

Ã‚Â· nozioni essenziali riguardanti aspetti fondamentali della crescita:

Ã‚Â· le principali dimensioni dello sviluppo (affettivitÃ , emotivitÃ , cognitivitÃ , relazionalitÃ , Ã¢â‚¬Â¦)

Ã‚Â· in particolare, le fasi fondamentali dello sviluppo percettivo - motorio e cognitivo e di quello socio - affettivo;

Ã‚Â· il sistema delle motivazioni;

Ã‚Â· conoscenza dei modi con cui si progetta, costruisce, conduce e verifica il Piano Educativo Individualizzato

Ã‚Â· le modalitÃ di osservazione dei processi e dei risultati.